



PIANO PER L'INCLUSIONE SCOLASTICA
DEI BAMBINI E DELLE BAMBINE, DEGLI ALUNNI E DELLE ALUNNE
CON BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI
ai sensi dell'art. 8 del D.Lgs. n.66/2017

Piano per progettare e programmare interventi e strategie di miglioramento della qualità dell'inclusione scolastica per:

- bambini e bambine, alunni e alunne con disabilità certificata ai sensi della L.104/92;
- bambini e bambine, alunni e alunne con Disturbi evolutivi specifici;
- bambini e bambine, alunni e alunne con svantaggio socioeconomico- linguistico e culturale.

INDICE

1. La nozione di inclusione

1.1 Definizione di inclusione

1.2 Le azioni per una scuola inclusiva

2. I Bisogni Educativi Speciali (BES)

3. Il Piano Annuale per l'inclusione (PAI)

4. Gli attori dell'inclusione

4.1. La scuola

4.1.1. Il Dirigente Scolastico

4.1.2. Le Funzioni Strumentali dell'area Inclusione

4.1.3 I Consigli di Classe

4.1.4 Il docente di sostegno

4.1.5 I collaboratori scolastici

4.2 La famiglia

4.3 I Gruppi di Lavoro per la realizzazione dell'inclusione scolastica

4.4 Gli enti pubblici

4.4.1. L' AULSS

4.4.2 Gli enti locali e territoriali

5. Gli alunni con disabilità

5.1 La documentazione di riferimento

5.1.1. Profilo Dinamico Funzionale (PDF)

5.1.2 Profilo di Funzionamento

5.1.3 *Piano Educativo Individualizzato (PEI)*

5.2 La continuità educativa

5.3 La valutazione

5.3.1 *La valutazione degli alunni con disabilità certificati ai sensi della legge 104/92*

5.3.2 *Le prove INVALSI*

5.3.3 *L'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione*

5.3.4 *La certificazione delle competenze*

6. I disturbi evolutivi specifici

7. Gli alunni in situazione di svantaggio socio-economico, linguistico e culturale

8. Le azioni per la progettazione degli interventi per alunni con disturbi evolutivi specifici e in situazione di svantaggio socio-economico, linguistico e culturale

9. Il Piano Didattico Personalizzato (PDP)

10. La valutazione degli alunni con bisogni educativi specifici

10.1 Valutazione degli alunni ai sensi della L.170/2010

10.2 Valutazione degli alunni in situazione di svantaggio socio-economico, linguistico, culturale

10.3 Valutazione degli alunni stranieri

11. Rilevazione analitica dell'Istituto

1. La nozione di inclusione

1.1 Definizione di inclusione

La nozione di inclusione, oggetto della nuova normativa d'indirizzo per la programmazione didattica delle scuole, apporta una significativa precisazione rispetto alla precedente nozione di integrazione. Il concetto di inclusione attribuisce importanza all'operatività che agisce sul contesto, mentre col concetto di integrazione l'azione si focalizza sul singolo soggetto, cui si imputano deficit o limiti di vario genere e a cui si offre un aiuto di carattere didattico e strumentale per il superamento o il mitigamento degli stessi e per essere integrato nel sistema. Si tratta di un cambiamento di prospettiva che impone al sistema "scuola" una nuova impostazione e, quindi, importanti modifiche e messe a punto. Esse debbono avvenire nella concretezza e nella prassi ordinaria, quindi dall'interno; il nuovo punto di vista deve essere eletto a linea guida dell'attività educativo-didattica quotidiana, ovvero della "normalità" (non della "straordinarietà") del funzionamento scolastico. Ne consegue che l'adozione di questa ottica impone la personalizzazione dei percorsi educativi e di apprendimento per i soggetti individuati come BES, ma anche, immediatamente, per tutti gli studenti della scuola.

1.2 Le azioni per una scuola inclusiva

Il nostro Istituto si propone di consolidare la cultura dell'inclusione attraverso l'attivazione delle "seguenti funzioni":

- operare fattivamente per la diffusione delle best practices didattico-educative;
- supportare i docenti sulle strategie/metodologie di gestione delle classi;
- promuovere azioni di sensibilizzazione degli studenti, dei genitori, del territorio;
- collaborare alla pianificazione di specifici progetti anche in riferimento all'analisi e al reperimento delle risorse finanziarie ad essi necessarie;
- proporre al DSGA e al Consiglio d'Istituto l'acquisto di attrezzature, sussidi e materiale didattico destinati alle attività di sostegno;
- consolidare le attività laboratoriali in tema di inclusione con il coinvolgimento dei docenti dell'organico dell'autonomia;
- promuovere attività di formazione specifica.

Inoltre, per dare piena attuazione all'aspetto inclusivo della scuola è necessario soffermarsi sulle azioni che essa deve mettere in campo, in particolare nell'attivazione di metodologie opportune:



Flessibilità e differenziazione di approcci e metodi di insegnamento intesi come capacità del docente di variare la modalità del lavoro in base a vari fattori al fine di alimentare l'attenzione e l'interesse degli alunni.

Approccio cooperativo che attiva la risorsa compagni di classe in modo da realizzare non solo esperienze di apprendimento ma anche di sviluppo di abilità sociali e trasversali.

Adattamento del testo nel senso di ripensarlo modificato a vari livelli, grafico, lessicale e organizzativo. In questo modo, lo strumento libro è adeguato in funzione delle differenti modalità percettive e cognitive di tutti gli alunni.

Didattica che si avvalga di supporti visivi (immagini, schemi, simboli, linee del tempo, connettori logici) come anticipatori delle informazioni e facilitatori del riconoscimento e della memorizzazione dei concetti-chiave.

Didattica attiva e laboratoriale costruita attorno a esperienze di vita reale per favorire un apprendimento che non si limiti ad aggiungere nozioni, ma amplifichi le possibilità di integrarle.

Ruolo della valutazione attenta allo sviluppo di competenze e strumento per la regolazione dei processi di apprendimento di ogni alunno e per la crescita personale.

Il **Piano per la Formazione in servizio (2019-2022)** è un ulteriore strumento per facilitare la diffusione di una cultura inclusiva all'interno del nostro Istituto

Il Piano di formazione dei docenti promuove e favorisce una formazione continua, strutturale, permanente nonché aderente alle esigenze del Rapporto di Autovalutazione (RAV) e del Piano di Miglioramento (PDM). La formazione dei docenti continuerà a svolgersi in rete e sulla base della programmazione territoriale dell'Ambito 14, nonché sul Piano di formazione dell'Istituto Comprensivo "P. da Zara" di Carbonera". Ulteriori approfondimenti formativi sui temi dell'Inclusione e della disabilità saranno effettuati anche il prossimo anno scolastico e saranno orientati sulla cooperazione e sul cooperative teaching nonché sull'intento di rafforzare le pratiche inclusive di tutti i docenti curricolari. Si conferma la pianificazione mirata e modulare, il prosieguo, il consolidamento e l'approfondimento dell'azione formativa competente dei docenti in merito a:

- modalità di osservazione e rilevazione dei Bisogni Educativi Speciali alla luce dell'ICF (con l'utilizzo di risorse interne);
- gestione inclusiva della classe in presenza di alunni BES;
- approfondimento su strategie e interventi per alunni con DSA;
- autoformazione e studio personale per promuovere una riflessione continua sulle metodologie didattiche orientate all'inclusione, anche con l'uso delle nuove tecnologie.


Il Piano per la Formazione in servizio costituisce conseguentemente l'attuazione di una visione che utilizza i contenuti dell'innovazione normativa come occasione strategica per sviluppare un solido sistema per lo sviluppo professionale dei docenti. Il Piano Formazione Docenti si fonda su alcuni presupposti fondamentali, necessari per superare le debolezze del sistema scolastico italiano e allinearli ai migliori standard internazionali.

2. I Bisogni Educativi Speciali (BES)

La scuola italiana si è mossa in direzione dell'accoglienza e delle pari opportunità di studio (anche in anticipo rispetto ad altre nazioni europee di grande tradizione educativa), con una normativa, la legge 104 /1992 e norme susseguenti o collegate, indirizzata all' "handicap", oggi "disabilità". La spinta propulsiva si è, però, in determinati casi, stemperata e ristretta in un ambito tecnico "medicalizzato", piuttosto che allargarsi a prospettiva generalizzata. Successivamente sono state affiancate altre categorie di bisogno, definito impropriamente "svantaggio", con un termine generalizzante che elude la necessaria disamina fra categorie totalmente diverse fra loro: DSA, immigrati. In ultimo, prima l'INVALSI e poi la direttiva del 27/12/2012 (e la CM 8/2013) hanno introdotto la nozione di BISOGNO EDUCATIVO SPECIALE (BES), aggiungendo ulteriori profili quale, ad es., lo svantaggio socio- culturale.

La Direttiva Ministeriale 27 dicembre 2012, "Strumenti d'intervento per Alunni con Bisogni

educativi Speciali e organizzazione territoriale per l'inclusione scolastica”, come già detto, identifica tre tipologie principali di alunni con Bisogni Educativi Speciali: alunni con disabilità, alunni con disturbi evolutivi specifici, alunni con svantaggio sociale, culturale e linguistico per i quali è prevista una personalizzazione della didattica.



3. Il Piano Annuale per l'inclusione (PAI)

Il Piano è un documento che “descrive” lo stato dei bisogni educativi /formativi della scuola e le azioni che si intende attivare per fornire delle risposte adeguate. Esso conclude il lavoro svolto collegialmente da una scuola ogni anno scolastico e costituisce il fondamento per l'avvio del lavoro dell'a. s. successivo. Ha lo scopo di:

- ✓ garantire l'unitarietà dell'approccio educativo e didattico della comunità scolastica
- ✓ garantire la continuità dell'azione educativa e didattica anche in caso di variazione dei docenti e del dirigente scolastico
- ✓ consentire una riflessione collegiale sulle modalità educative e sui metodi di insegnamento adottati nella scuola

La Circolare Miur n. 8 del 6/3/2013, “Direttiva Ministeriale 27 dicembre 2012 – Strumenti d'intervento per alunni con bisogni educativi speciali e organizzazione territoriale per l'inclusione scolastica – Indicazioni operative”, fornisce indicazioni in merito alla redazione del Piano che è riferito non solo agli allievi disabili ma a tutti gli alunni con Bisogni Educativi Speciali. Il P.A.I. deve essere redatto entro il mese di giugno. In esso si individuano i punti di forza e criticità degli interventi di inclusione posti in essere nel corso dell'anno appena trascorso e, allo stesso tempo, si formulano ipotesi di utilizzo delle risorse specifiche, istituzionali e non, al fine di incrementare il livello di inclusione generale della scuola nell'anno successivo. Il Piano Annuale per l'Inclusione è proposto dal Gruppo di lavoro per l'inclusione (GLI) e viene approvato dal Collegio dei docenti e si articola in due parti: la prima – analisi dei punti di forza e di criticità – deve riportare i dati relativi all'anno scolastico in corso; la seconda – obiettivi di incremento dell'inclusività, proposti per il prossimo anno – deve riportare le proposte operative di miglioramento che si intendano attuare nell'anno scolastico successivo. All'interno di questa cornice di riferimento, la scuola è chiamata a rispondere in modo puntuale ai bisogni peculiari di quegli alunni la cui specificità richiede attenzioni particolari. Gli alunni con Bisogni Educativi Speciali (BES) vivono una situazione particolare che li ostacola nell'apprendimento e, talvolta, nella partecipazione alla vita sociale.

4. Gli attori dell'inclusione

4.1. La scuola

4.1.1. Il Dirigente Scolastico

E' il garante delle opportunità formative offerte e dei servizi erogati ed è colui che attiva ogni possibile iniziativa affinché il diritto allo studio di tutti e di ciascuno si realizzi mediante la promozione e la cura di una serie di iniziative da attuarsi di concerto con le varie componenti scolastiche, atte a favorire il coordinamento alle norme di riferimento.

Il Dirigente Scolastico è responsabile dell'organizzazione dell'integrazione degli alunni con disabilità e della vigilanza sull'attuazione di quanto deciso nel Piano Educativo Individualizzato. L'organizzazione comprende l'assegnazione degli alunni con disabilità alle varie classi, la definizione degli orari, la pianificazione degli incontri di progettazione, la gestione di tutta la documentazione formale e, in

generale, il coordinamento delle varie attività che richiedono la collaborazione di più soggetti. Il Dirigente Scolastico ha inoltre il compito di promuovere e incentivare attività diffuse di aggiornamento e di formazione, di valorizzare progetti che attivino strategie orientate a potenziare il processo di inclusione, di presiedere il GLH d'istituto, di indirizzare in senso inclusivo l'operato dei singoli Consigli di classe/interclasse/intersezione, di coinvolgere attivamente le famiglie, di curare il raccordo con le diverse realtà territoriali, di attivare specifiche azioni di orientamento per assicurare continuità nella presa in carico del soggetto. Il Dirigente Scolastico promuove, inoltre, la costituzione di reti di scuole, anche per condividere buone pratiche, favorire l'aggiornamento della documentazione, dotare il territorio di un punto di riferimento per i rapporti con le famiglie e con l'extra-scuola nonché per i momenti di aggiornamento degli insegnanti.

Il Dirigente scolastico può legittimamente raccogliere i dati sensibili dell'alunno disabile e comunicarli al Dirigente scolastico regionale ed alle altre autorità amministrative (Asl, enti locali, etc.) per attivare gli interventi necessari. Deve, comunque, ottenere il consenso dei genitori, informare per iscritto i genitori dell'uso che verrà fatto dei dati sensibili (art. 2 comma 2 D.Lgs. 135/99), occorre custodire i dati sensibili in luogo separato per evitare l'accesso a terzi e utilizzare codici identificativi (art. 3 comma 5 D.Lgs. 135/99).

4.1.2. Le Funzioni Strumentali dell'area Inclusione

Il Collegio Docenti del nostro Istituto riconoscendo l'importanza e la complessità della tematica dell'inclusione ha individuato due Funzioni Strumentali e ne ha descritto le aree di competenza.

La Funzione Strumentale per l'inclusione degli alunni con disabilità è chiamata a:

- collaborare con il Dirigente scolastico per trovare soluzioni organizzative, didattiche e procedurali al processo dell'inclusione ottimizzando le risorse di sostegno;
- dare consulenza agli insegnanti delle scuole dell'istituto;
- collaborare con le altre F.S.
- partecipare agli incontri del CTI, in qualità di referente, presso la scuola capofila di San Polo di Piave;
- accogliere gli insegnanti di sostegno e curare il passaggio di informazioni relative agli alunni certificati;
- organizzare le attività delle addette all'assistenza;
- collaborare con le mediatrici alla comunicazione;
- aggiornare tutti i documenti ufficiali pubblicati sul sito della scuola;

- revisionare le certificazioni in scadenza e richiedere il rinnovo all'AULSS di competenza, previa autorizzazione dei genitori;
- revisionare PEI, PDF, richieste addette all'assistenza e progetti in deroga;
- organizzare gli incontri della Commissione Inclusione;
- richiedere e raccogliere dati relativi alla stesura del PAI;
- partecipare agli incontri annuali del Gruppo di lavoro per l'Inclusione scolastica, e l'aggiornamento dei documenti oggetto dell'o.d.g. e la relativa verbalizzazione;
- occuparsi della promozione dello studio sull'efficacia dei processi di inclusione attivati (percezione delle famiglie, degli alunni e dei docenti);
- costituire un Gruppo di lavoro insieme ai dei Colleghi specializzati sul sostegno didattico per le verifiche periodiche degli interventi adottati nel PEI (aggiornamento) in relazione alla loro efficacia;
- rilevare i bisogni formativi per organizzare attività di aggiornamento/formazione e diffondere le iniziative di formazione specifica o di aggiornamento realizzate nel territorio, relative all'area disabilità;
- raccogliere dati per il monitoraggio delle statistiche a livello provinciale
- partecipare agli incontri di GLHO nei passaggi da un ordine di scuola all'altro;
- organizzare attività di orientamento e inserimento degli alunni certificati nel passaggio da un ordine di scuola all'altro;
- occuparsi della relazione con le famiglie, con gli operatori dell' Ente Locale di appartenenza, con i responsabili delle Cooperative per gli AEC e con gli Operatori ASL;
- rilevazione su segnalazione da parte del team docente o del Cdc, di alunni con serie difficoltà di apprendimento per l'osservazione e l'eventuale segnalazione ai servizi previa comunicazione/autorizzazione della famiglia;
- collaborare con la segreteria per statistiche relative agli alunni certificati e consulenza organico di sostegno;
- revisionare e ordinare materiali e sussidi per gli alunni con difficoltà;

La Funzione Strumentale BES/Intercultura si occupa di:

- raccogliere dati per il monitoraggio dei bisogni e delle situazioni problematiche presenti nell'Istituto;
- conoscere la situazione globale dell'Istituto relativamente agli alunni BES (DSA-Stranieri-Svantaggio socio-economico);

- collaborare con la D.S. e le altre Figure Strumentali nell'individuazione di strategie e possibili interventi da attuare;
- collaborare con il GLI alla stesura del Piano per l'Inclusione;
- accogliere le richieste di supporto degli insegnanti per l'individuazione di casi di alunni BES;
- raccogliere, analizzare e se necessario aggiornare la documentazione di riferimento per gli alunni BES e DSA;
- rilevare i bisogni formativi per organizzare attività di aggiornamento/formazione e diffondere le iniziative di formazione specifica o di aggiornamento realizzate nel territorio, prediligendo soprattutto quelle finalizzate a fornire gli strumenti operativi concreti per una didattica efficace;
- partecipare ai Cdc/Team, se necessario, e fornire collaborazione/consulenza alla stesura di PdP;
- predisporre e curare nel sito web della scuola un'area dedicata alla tematica BES;
- fornire informazioni circa le disposizioni normative vigenti;
- fornire informazioni riguardo alle Associazioni/Enti/Istituzioni/Università ai quali poter fare riferimento per le tematiche in oggetto;
- curare la dotazione bibliografica e di sussidi all'interno dell'Istituto;
- facilitare una effettiva azione di continuità didattica tra i diversi ordini di scuola in merito a queste difficoltà;
- coordinare una commissione dedicata alla tematica;
- redigere e implementare il protocollo di accoglienza per gli alunni stranieri;
- promuovere iniziative di formazione sull'educazione interculturale e sulle strategie di alfabetizzazione dell'italiano come L2;
- coordinare i corsi di alfabetizzazione linguistica;

4.1.3 I Consigli di Classe¹

La progettazione degli interventi , nel nostro Istituto, riguarda tutti gli insegnanti perché l'intera comunità scolastica è chiamata ad organizzare i curricoli in funzione dei diversi stili o delle diverse attitudini cognitive, a gestire in modo alternativo le attività d'aula, a favorire e potenziare gli apprendimenti, ad adottare i materiali e le strategie didattiche in relazione ai bisogni degli alunni. Conseguentemente si programmano attività/interventi sul gruppo classe che possano coinvolgere il maggior numero possibile di alunni. Il Consiglio di Classe adatta i curricoli sulla base delle osservazioni emerse e/o della documentazione prodotta; procede poi ad implementare percorsi personalizzati per allievi in difficoltà.

¹ I Consigli di classe, di interclasse e di intersezione sono gli organi collegiali in cui le diverse componenti scolastiche (docenti, genitori e Il Consiglio di intersezione opera nella scuola dell'infanzia, il Consiglio di interclasse opera nella scuola primaria, il Consiglio di classe opera nella Scuola secondaria.

A solo titolo esemplificativo si elencano alcune delle metodologie didattiche seguite:

- apprendimento cooperativo (cooperative learning);
- apprendimento tra pari (peer tutoring);
- didattica laboratoriale;
- sviluppo di procedure strutturate e sequenziali;
- sostegno alla motivazione e all'autostima.

Nell'ambito della personalizzazione dei curricula tutti i docenti del Consiglio di Classe provvederanno a:

- predisporre verifiche più brevi;
- semplificare le richieste;
- consentire tempi più lunghi o ridurre il numero degli esercizi;
- fornire schemi, mappe, diagrammi;
- utilizzare materiali strutturati;
- usare una didattica multisensoriale/multimediali.

I Consigli di classe si adopereranno pertanto al coordinamento delle attività didattiche, alla preparazione dei materiali e a quanto può consentire all'alunno con disabilità, sulla base dei suoi bisogni e delle sue necessità, la piena partecipazione allo svolgimento della vita scolastica nella sua classe. (Linee Guida – 4 agosto 2009)

4.1.4 Il docente di sostegno

Il docente per il sostegno didattico è un insegnante specializzato, dunque una risorsa professionale, assegnato alla classe dell'alunno con disabilità per favorirne il processo di inclusione.

La logica del nostro Istituto è sistemica, ovvero quella secondo cui il docente è "assegnato alla classe per le attività di sostegno", pertanto oltre a intervenire sulla base di una preparazione specifica nelle ore in classe collabora con l'insegnante curricolare e con il Consiglio di Classe affinché l'iter formativo dell'alunno possa continuare anche in sua assenza.

Poiché l'alunno con disabilità segue dei percorsi di apprendimento personalizzati e/o individualizzati, i compiti del docente per il sostegno didattico sono definiti e condivisi nel quadro del Piano Educativo Individualizzato.

L'insegnante specializzato per il sostegno didattico è inoltre una fonte importante di aiuto e di supporto anche per la famiglia dell'alunno disabile. L'intera comunità scolastica del nostro Istituto è coinvolta nel processo in questione e non solo queste figure professionali specifiche.

4.1.5 I collaboratori scolastici

Ai collaboratori scolastici è affidata la cosiddetta "assistenza di base" degli alunni con disabilità. Per

assistenza di base si intende l'ausilio materiale agli alunni con disabilità all'interno della scuola, nell'accesso dalle aree esterne alle strutture scolastiche e nell'uscita da esse. Sono comprese anche le attività di cura alla persona, uso dei servizi igienici e igiene personale dell'alunno con disabilità. Nel nostro Istituto l'assistenza di base è parte fondamentale del processo di inclusione e delle attività interconnesse con quelle educative e didattiche. Il collaboratore scolastico partecipa al progetto educativo e collabora con gli insegnanti e la famiglia per favorire l'integrazione scolastica (CM 3390/2001).

4.2 La famiglia

Il nostro Istituto valorizza la centralità delle famiglie nel dialogo educativo tra la scuola e gli altri soggetti coinvolti in quanto basilare e non sostituibile. In particolare il loro ruolo è centrale nei percorsi di inclusione dei bambini e dei ragazzi con disabilità, nella stesura dei documenti e, più in generale, nella partecipazione ai percorsi di inclusione dei propri figli nel coinvolgimento e nella consapevolezza dello specifico ruolo e delle precipue funzioni.

Nel testo approvato dal Consiglio dei Ministri dalla partecipazione dei genitori e dalla corresponsabilità educativa si è passati, ad un'alleanza educativa tra scuola e famiglia, fondata sulla condivisione e sulla collaborazione; alleanza a cui il nostro Istituto è attento, disponibile al dialogo e all'incontro, nel rispetto dei ruoli di appartenenza

Nelle linee guida per il diritto allo studio degli alunni e degli studenti con DSA DM 5669 del 12 luglio 2011 si precisa il ruolo di corresponsabilità della famiglia importante per sostenere il percorso educativo-didattico e garantire il successo formativo, in particolare la famiglia:

- provvede, di propria iniziativa o su segnalazione del pediatra - di libera scelta o della scuola - a far valutare l'alunno o lo studente secondo le modalità previste dall'Art. 3 della Legge 170/2010;
- consegna alla scuola la diagnosi di cui all'art. 3 della Legge 170/2010;
- condivide le linee elaborate nella documentazione dei percorsi didattici individualizzati e personalizzati ed è chiamata a formalizzare con la scuola un patto educativo/formativo che preveda l'autorizzazione a tutti i docenti del Consiglio di Classe - nel rispetto della privacy e della riservatezza del caso - ad applicare ogni strumento compensativo e le strategie dispensative ritenute idonee, previste dalla normativa vigente, tenuto conto delle risorse disponibili;
- sostiene la motivazione e l'impegno dell'alunno o studente nel lavoro scolastico e domestico;
- verifica regolarmente lo svolgimento dei compiti assegnati;
- verifica che vengano portati a scuola i materiali richiesti;

- incoraggia l'acquisizione di un sempre maggiore grado di autonomia nella gestione dei tempi di studio, dell'impegno scolastico e delle relazioni con i docenti;
- considera non soltanto il significato valutativo, ma anche formativo delle singole discipline.

4.3 I Gruppi di Lavoro per la realizzazione dell'inclusione scolastica

Il Gruppo di Lavoro Interistituzionale Regionale (GLIR in vigore dal 1 settembre 2017)

ha ruolo di coordinamento e proponimento con l'USR per la definizione attuazione e verifica degli accordi di programma in linea con la Legge 107/2015 nonché continuità delle azioni sul territorio. E' presieduto dal dirigente dell'USR o da un suo delegato con la partecipazione paritetica dei rappresentanti delle regioni, degli enti locali e delle associazioni delle persone con disabilità maggiormente rappresentative.

Il Gruppo per l'inclusione territoriale (GIT in vigore dal 01 gennaio 2019)

I Gruppi di lavoro per l'integrazione scolastica (art. 15 della legge n. 104/1992) sono sostituiti dai Gruppi per l'inclusione territoriale (GIT), istituiti a livello di Ambito territoriale. Ogni GIT è composto da: un dirigente tecnico o un dirigente scolastico che lo presiede; tre dirigenti scolastici dell'ambito territoriale; due docenti, di cui uno per la scuola dell'infanzia e il primo ciclo di istruzione e uno per il secondo ciclo. Il GIT, in qualità di organo tecnico, sulla base delle valutazioni diagnostico-funzionali, del Progetto individuale e del Piano per l'inclusione trasmessi dalle scuole, propone all'USR la quantificazione delle risorse di sostegno didattico per l'inclusione da assegnare a ciascuna scuola. L'assegnazione definitiva è effettuata dall'USR nell'ambito delle risorse per i posti di sostegno.

Il Gruppo di lavoro per l'inclusione (GLI in vigore dal 1 settembre 2017)

Il Gruppo di Lavoro per l'inclusione: nominato e presieduto dal DS, è composto da docenti curricolari, di sostegno, eventualmente personale ATA, nonché dalla ASL. Supporta il Collegio Docenti nella definizione e realizzazione del Piano per l'Inclusione nonché i docenti nell'attuazione del PEI. In sede di definizione del Piano si avvale della consulenza dei genitori, delle associazioni.

4.4 Gli enti pubblici

4.4.1. L' AULSS

La Legge Quadro n° 104 del 5 febbraio 1992 affida alle Unità Sanitarie Locali il compito di provvedere alla stesura della diagnosi funzionale documento che delinea le modalità di funzionamento del soggetto in situazione di disabilità e che sintetizza queste informazioni all'interno di un quadro funzionale che consente di comprendere l'impatto della patologia riscontrata al momento della valutazione.

Ciò avviene solitamente mediante l'apporto di una équipe Multidisciplinare formata dal medico specialista nella patologia assegnata, dal medico specialista in neuropsichiatria infantile, dallo psicologo, dai terapisti della riabilitazione e dagli operatori sociali in servizio presso l'ASSLL o in regime di convenzione con la medesima. Lo scopo di tale strumento è favorire la valutazione funzionale della persona in ogni sua competenza a partire dalla sua disabilità, inserita nel proprio contesto di vita: solo in tal modo è possibile definire un vero progetto di intervento. Intervenire sulla disabilità significa agire sulle potenzialità che favoriscono l'attività e la partecipazione della persona nel suo contesto di vita, riducendo di volta in volta fattori che le limitano. La diagnosi diventa, dunque, veramente funzionale ai processi di apprendimento, di relazione, di inclusione sociale che si sviluppano nel tempo in correlazione con le situazioni di vita familiare, comunitaria, scolastica e sociale, quando descrive il bambino in ogni suo ambito, non solo in relazione alle difficoltà personali e ambientali, ma anche ai punti di forza fondamentali per definire poi un Profilo Dinamico Funzionale e Piano Educativo Individualizzato utili all'elaborazione del progetto di vita che risponda ai reali bisogni e assegni le risorse in modo adeguato.

La procedura prevista per l'accertamento della disabilità e l'iter che è necessario seguire per l'attribuzione dell'insegnante di sostegno allo studente con disabilità, nelle scuole di ogni ordine e grado, vengono esplicitati nell'art.7 del decreto legislativo attuativo della delega prevista nella legge 107, atto n.378, avente come oggetto la promozione dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilità. Nel comma 1 del succitato art.7 viene stabilito, infatti, quanto segue:

“La domanda per l'accertamento della disabilità ai fini dell'inclusione sociale e scolastica di cui alla legge n. 104 del 1992, è presentata all'INPS secondo modalità che ne consentano la gestione prioritaria e la calendarizzazione dell'accertamento entro 30 giorni dalla data di presentazione della domanda. Le Commissioni mediche, come modificate dal presente decreto, effettuano gli accertamenti di competenza e redigono i documenti di cui agli articoli 5 e 6, entro trenta giorni dalla data di calendarizzazione dell'accertamento”. Si ritiene utile chiarire che, come stabilisce il comma 6 dell'art.6, i documenti elaborati dalla Commissione medica sono aggiornati al passaggio di ogni grado di istruzione, inclusa la scuola dell'infanzia, nonché in presenza di condizioni nuove e sopravvenute in relazione all'evoluzione della persona.

4.4.2 Gli enti locali e territoriali

L'integrazione scolastica si avvale anche di altre figure professionali fornite dagli Enti Locali (Comune o Provincia di residenza dell'alunno) presenti a scuola, a supporto dell'alunno con disabilità, per consentirgli di frequentare le lezioni in modo adeguato. Essi hanno principalmente il compito di consentire all'alunno di fruire dell'insegnamento impartito dai docenti. Seguono solo lo specifico alunno e non hanno nessuna competenza sul resto della classe (in certe regioni si chiamano anche

assistenti ad personam). Il compito dell'Operatore di Assistenza è chiamato anche di Assistenza Specialistica per distinguerlo dall'Assistenza di Base affidata ai collaboratori scolastici.

L'assistente alla comunicazione per studenti sordi o ipoacusici si prefigge i seguenti obiettivi: facilitare la comunicazione, l'apprendimento, l'integrazione e la relazione tra lo studente la famiglia, la scuola, la classe ed i servizi territoriali specialistici; rendere accessibili e trasferibili allo studente i contenuti didattici attraverso l'uso di metodologie e di strumenti specifici finalizzati a compensare il deficit sensoriale, a realizzare l'inclusione scolastica e a migliorare la socializzazione con i compagni di classe/scuola.

Spetta agli Enti locali organizzare il trasporto scolastico: questo servizio, per gli alunni con disabilità, costituisce un supporto essenziale alla frequenza scolastica. Questo servizio è pertanto strumentale alla realizzazione del diritto allo studio.

Spetta, inoltre al Comune occuparsi degli edifici scolastici e in particolare dell'abbattimento delle barriere architettoniche: gli edifici scolastici progettati, costruiti o interamente ristrutturati dopo il 28.2.1986 devono essere accessibili (art. 32 Legge 41/1986). Gli edifici costruiti precedentemente dovranno comunque essere adeguati e resi accessibili (art. 1 comma 4 DPR 503/96). La competenza è del Comune nel caso non fossero stati adottati, la predisposizione di piani di abbattimento delle barriere architettoniche cui le P.A. sono tenuti art. 32 comma 20 Legge 41/86.

Il Piano per l'inclusione, come da D.Lsg. n.62/2017, art. 8, c. 2 *“è attuato nei limiti delle risorse finanziarie, umane, strumentali disponibili.”*

5.Gli alunni con disabilità

5.1La documentazione di riferimento

5.1.1.Profilo Dinamico Funzionale (PDF)

Il Profilo dinamico funzionale (PDF) indica le caratteristiche fisiche, psichiche e sociali ed affettive dell'alunno e pone in rilievo sia le difficoltà di apprendimento conseguenti alla situazione di handicap e le possibilità di recupero, sia le capacità possedute che devono essere sostenute, sollecitate e progressivamente rafforzate e sviluppate nel rispetto delle scelte culturali della persona portatrice di disabilità. Il PDF è atto successivo alla diagnosi funzionale e indica in via prioritaria, dopo un primo periodo di inserimento scolastico, il prevedibile livello di sviluppo che l'alunno con disabilità dimostra

di possedere nei tempi brevi (sei mesi) e nei tempi medi (due anni). Alla elaborazione del PDF seguono, con il concorso degli operatori delle Unità sanitarie locali (unità multidisciplinare), della scuola e delle famiglie, verifiche per controllare gli effetti dei diversi interventi e l'influenza esercitata dall'ambiente scolastico. Il PDF comprende necessariamente:

- a) la descrizione funzionale dell'alunno in relazione alle difficoltà che lo stesso dimostra di incontrare in settori di attività;
- b) l'analisi dello sviluppo potenziale dell'alunno a breve e medio termine, desunto dall'esame dei parametri: cognitivo, affettivo-relazionale, comunicazionale, linguistico, sensoriale, motorio- prassico, neuropsicologico, dell'autonomia e dell'apprendimento.

Il PDF, secondo l'Accordo di programma per l'inclusione scolastica e sociale delle persone con disabilità viene:

- a) prodotto dopo il rilascio della Diagnosi Funzionale e aggiornato durante l'ultimo anno della Scuola dell'Infanzia;
- b) prodotto all'inizio della scuola primaria, rivisto alla fine del secondo anno della scuola primaria e aggiornato durante il quinto anno della scuola primaria;
- c) prodotto all'inizio della scuola secondaria di primo grado, aggiornato durante il terzo anno della scuola secondaria di primo grado,
- d) prodotto all'inizio del primo anno della scuola secondaria di secondo grado, aggiornato durante il terzo anno della scuola secondaria di secondo grado, aggiornato durante il quinto anno della scuola secondaria di secondo grado.

5.1.2 Profilo di Funzionamento

Il Profilo di funzionamento (in vigore dal 1 gennaio 2019)

E' il documento propedeutico e necessario alla predisposizione del Progetto Individuale e del PEI; definisce le competenze professionali e la tipologia delle misure di sostegno e delle risorse strutturali necessarie per l'inclusione scolastica; si redige successivamente all'accertamento della condizione di disabilità; è redatto secondo i criteri del modello bio-psico-sociale della Classificazione Internazionale del Funzionamento, della Disabilità e della Salute (ICF) adottata dall'OMS. Comprende la diagnosi funzionale e il profilo dinamico-funzionale; è aggiornato al passaggio di ogni grado di istruzione, a partire dalla scuola dell'infanzia, nonché in presenza di nuove e sopravvenute condizioni di funzionamento della persona.

Il Profilo di funzionamento è redatto dall'unità di valutazione multidisciplinare composta da:

un medico specialista o un esperto della condizione di salute della persona, uno specialista in neuropsichiatria infantile; un terapeuta della riabilitazione, un assistente sociale o un rappresentante dell'Ente locale di competenza che ha in carico il soggetto, con la collaborazione dei genitori

dell'alunna o dell'alunno con disabilità, nonché con la partecipazione di un rappresentante dell'amministrazione scolastica, individuato preferibilmente tra i docenti della scuola frequentata.

5.1.3 Piano Educativo Individualizzato (PEI)

Il Piano educativo individualizzato a cura delle istituzioni scolastiche come modificato dal decreto legislativo n.66 -2017 art.7 in vigore dal 01/01/2019 è elaborato e approvato dai docenti contitolari o dal consiglio di classe, con la partecipazione dei genitori, delle figure professionali specifiche interne ed esterne all'istituzione scolastica che interagiscono con la classe e con la bambina o il bambino, l'alunna o l'alunno, la studentessa o lo studente con disabilità nonché con il supporto dell'unità di valutazione multidisciplinare; tiene conto della certificazione di disabilità e del Profilo di funzionamento; individua strumenti, strategie e modalità per realizzare un ambiente di apprendimento nelle dimensioni della relazione, della socializzazione, della comunicazione, dell'interazione, dell'orientamento e delle autonomie; esplicita le modalità didattiche e di valutazione in relazione alla programmazione individualizzata.

Il Piano Educativo Individualizzato descrive annualmente gli interventi educativi e didattici destinati all'alunno, definendo obiettivi, metodi e criteri di valutazione ed è parte integrante della programmazione educativo-didattica di classe. Il PEI viene redatto all'inizio di ciascun anno scolastico ed è soggetto poi a verifiche periodiche nel corso dell'anno scolastico (intermedie e finali) al fine di accertare il raggiungimento degli obiettivi e apportare eventuali modifiche ed integrazioni. Poiché la valutazione degli alunni con disabilità è riferita al PEI, sia per quanto riguarda obiettivi che metodi e criteri di verifica, questo documento dovrà contenere in modo chiaro tutti gli elementi che consentiranno di valutare gli esiti dell'azione didattica.

5.2 La continuità educativa

Nella C.M. n° 1/88 viene affermato che prestare attenzione alla Continuità educativa significa garantire che nei passaggi dell'alunno con disabilità da un ordine di scuola all'altro non si creino difficoltà. Il nostro Istituto, in linea con la normativa vigente attua le seguenti modalità operative di raccordo:

- nel periodo immediatamente successivo alle iscrizioni degli alunni effettua incontri tra gli insegnanti della sezione o della classe che il bambino con disabilità frequenta, i docenti di sostegno delle scuole dei tre gradi dell'Istituto Comprensivo interessate al passaggio dell'alunno da un ordine di scuola a quello successivo, gli operatori dei servizi socio-sanitari e i genitori, per un primo esame della situazione ambientale nella quale il bambino dovrà inserirsi

- e per una prima valutazione di eventuali obiettive difficoltà riferite all'integrazione;
- al termine dell'anno scolastico conclusivo fornisce all'istituzione che accoglierà il bambino nel successivo ordine scolastico ogni notizia relativa agli interventi realizzati sul piano dell'integrazione e delle attività specificatamente didattiche, trasmette integralmente la documentazione che riguarda l'alunno: diagnosi funzionale, piano educativo individualizzato con le indicazioni relative alla sua attuazione, relazioni del docente di sostegno e degli insegnanti di sezione o di classe, scheda di valutazione ed ogni altro documento utile a favorire una iniziale conoscenza dell'iter scolastico del bambino e del livello di sviluppo raggiunto, a seguito di richiesta formale da parte dell'Istituto accogliente;
 - all'inizio dell'anno scolastico che segna il passaggio al successivo ordine di scuola promuove un incontro tra gli insegnanti di sezione o di classe e di sostegno, che lasciano e accolgono l'alunno con disabilità, costituisce per il nostro Istituto, un impegno essenziale per l'integrazione del bambino nella nuova istituzione scolastica. L'incontro, finalizzato alla comunicazione di informazioni analitiche sull'alunno, in particolare, con riferimento alle difficoltà nell'apprendimento, alle condizioni affettivo-emotive, ai comportamenti relazionali.
 - Questo incontro fornirà elementi utili per la formulazione del nuovo Piano Educativo Individualizzato e per raccordare gli obiettivi educativi e didattici al livello di maturazione già raggiunto e al grado delle conoscenze già acquisite dall'alunno. Ci si avvarrà, in questa fase, della collaborazione degli operatori dei servizi socio-sanitari, secondo intese e accordi locali.

Organizzare la prima conoscenza

Azioni	Soggetti coinvolti	Tempi

<p>Iscrizione</p> <p>La famiglia è invitata a prendere contatti con il Dirigente Scolastico per un colloquio e la presentazione dell'alunno.</p>	<p>Dirigente Scolastico, Funzione strumentale per l'inclusione degli alunni con disabilità, docenti, genitori</p>	<p>Al momento dell'acquisizione della segnalazione specialistica</p>
<p>Scambio di informazioni sull'alunno/a e presa visione della documentazione riservata agli atti (previo accordo con il Dirigente scolastico)</p>	<p>Docenti scuola in uscita e in ingresso, genitori, operatori socio-sanitari, Funzione Strumentale per l'inclusione degli alunni con disabilità</p>	<p>Entro maggio dell'anno precedente o a settembre per le nuove iscrizioni</p>
<p>Preaccoglienza:</p> <p>Visita dell'edificio scolastico nei suoi spazi. Scuola di provenienza e scuola di accoglienza progettano attività comuni</p>	<p>Nel momento del passaggio da un ordine di scuola all'altro, docenti, F.S. per l'inclusione degli alunni con disabilità, genitori</p>	<p>Entro giugno dell'anno precedente o a settembre per le nuove iscrizioni</p>

Progettare la continuità e l'orientamento

Azioni	Soggetti coinvolti	Tempi
<p>Curare la collaborazione e/o la progettazione con l'extrascuola: consulenze, terapie e interventi riabilitativi</p>	<p>Dirigente scolastico, team docenti, Consiglio di Classe, Docente di sostegno, F.S. per l'inclusione degli alunni con disabilità, genitori, Servizi Sanitari</p>	<p>In fase di progettazione e per tutto l'arco dell'anno</p>
<p>Coinvolgere l'Ente Locale</p>	<p>Dirigente scolastico</p>	<p>In fase di definizione delle risorse e per tutto l'arco dell'anno</p>
<p>Programmare incontri di continuità tra i diversi ordini di scuola.</p>	<p>Dirigente scolastico, GLI, team docenti e/o Consiglio di Classe, docente di sostegno didattico, F.S. per l'inclusione degli alunni con disabilità, genitori, Operatori dei servizi sanitari, genitori, docenti delle scuole di provenienza e/o di destinazione</p>	<p>Incontro GLHO nei mesi di Aprile Maggio</p>
<p>Presentare a tutti gli insegnanti della sezione, del team e/o del Consiglio di classe, lettura della Diagnosi funzionale, del PEI, della relazione finale.</p>	<p>Insegnanti di sezione, del team docenti e/o del Consiglio di classe, docente di sostegno didattico, F.S. per l'inclusione degli alunni con disabilità, genitori, Assistente specializzato,</p>	<p>Settembre</p>

5.3 La valutazione

5.3.1 *La valutazione degli alunni con disabilità certificati ai sensi della legge 104/92*

Gli Alunni con disabilità saranno valutati sul comportamento, sulle discipline e sulle attività predisposte e svolte sulla base del P.E.I. (Piano Educativo Individualizzato, come dall'art. 12, c. 5 L.104/92).

Nella valutazione degli alunni con disabilità i docenti perseguono l'obiettivo di sviluppare le potenzialità della persona nell'apprendimento, nella comunicazione, nelle relazioni e nella socializzazione. La valutazione in questione dovrà essere sempre considerata come valutazione dei processi e non solo come valutazione della performance

L'individualizzazione del percorso educativo previsto dal PEI può incidere, a seconda della tipologia di disabilità e della sua gravità, sui metodi di valutazione e sul valore legale del titolo di studio conseguito.

5.3.2 *Le prove INVALSI*

Ai sensi dell'art.20- D.Lgs n.62-2017l e studentesse e gli studenti con disabilità partecipano alle prove standardizzate di cui all'articolo19. Il Consiglio di classe può prevedere adeguate misure compensative o dispensative per lo svolgimento delle prove e, ove non fossero sufficienti, predisporre specifici adattamenti della prova; conseguentemente si deduce che anche le prove INVALSI possono essere personalizzate (ridotte, adattate o sostituite).

5.3.3 *L'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione*

La valutazione degli alunni con disabilità certificata frequentanti il primo ciclo di istruzione è riferita al comportamento, alle discipline e alle attività svolte sulla base dei documenti previsti dall'articolo 12, comma 5, della legge 5 febbraio 1992 n. 104. Nella valutazione degli alunni con disabilità i docenti perseguono l'obiettivo di sviluppare le potenzialità della persona nell'apprendimento, nella comunicazione, nelle relazioni e nella socializzazione.

L'ammissione all'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione avviene secondo quanto disposto dal Decreto Legislativo 13 aprile 2017, n. 62, tenendo a riferimento il Piano Educativo Individualizzato.

Le alunne e gli alunni con disabilità certificata ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, sostengono le prove d'esame con l'uso di attrezzature tecniche e sussidi didattici, nonché ogni altra forma di ausilio professionale o tecnico loro necessario, utilizzato abitualmente nel corso dell'anno scolastico per l'attuazione del Piano Educativo Individualizzato a cura delle istituzioni scolastiche" (D. Lgs. n. 66

art.7), o comunque ritenuti funzionali allo svolgimento delle prove. Per essi, qualora richieste, si provvederà in sede di Esame di Stato, alla predisposizione di prove differenziate. Le prove differenziate hanno valore equivalente a quelle ordinarie ai fini del superamento dell'esame e del conseguimento del diploma di licenza.

Per lo svolgimento dell'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione, la sottocommissione, sulla base del Piano Educativo Individualizzato, relativo alle attività svolte, alle valutazioni effettuate e all'assistenza eventualmente prevista per l'autonomia e la comunicazione, predispone prove differenziate idonee a valutare il progresso dell'alunna o dell'alunno in rapporto alle sue potenzialità e ai livelli di apprendimento iniziali. Le prove differenziate hanno valore equivalente ai fini del superamento dell'esame e del conseguimento del diploma finale.

L'esito finale dell'esame viene determinato sulla base dei criteri previsti del Decreto Legislativo 13.04.2017, n. 62.

All'esame di licenza conclusivo, che il candidato potrà affrontare anche sostenendo prove totalmente differenziate, utilizzando attrezzature e sussidi (D.Lgs. 297/94 art.318) e tempi più lunghi. Superando queste prove conseguirà un diploma valido a tutti gli effetti, senza nessuna menzione del particolare percorso seguito.

5.3.4 La certificazione delle competenze

La certificazione delle competenze descrive lo sviluppo dei livelli delle competenze chiave e delle competenze di cittadinanza progressivamente acquisite dalle alunne e dagli alunni, anche sostenendo e orientando gli stessi verso la scuola del secondo ciclo.

La certificazione è rilasciata al termine della scuola primaria e del primo ciclo di istruzione.

I modelli nazionali per la certificazione delle competenze sono emanati con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca sulla base del seguente principio per le alunne e gli alunni con disabilità in coerenza con il Piano Educativo Individualizzato.

6. I Disturbi Evolutivi Specifici

I disturbi evolutivi specifici si dividono in due macro-categorie:

- ✓ Disturbi Specifici dell'Apprendimento o DSA (riconosciuti ai sensi della legge 170/2010)



- ✓ Altri Disturbi Evolutivi Specifici:

- *aree del linguaggio* (es. disturbo specifico del linguaggio);
- *area non verbale* (es. disturbo di coordinazione motoria, disprassia, disturbo non verbale)
- *area della socializzazione* (es. disturbi dello spettro autistico lieve)
- *area del controllo attentivo e/o dell'attività* (es. ADHD²)
- *area delle competenze intellettive non ottimali* (es. funzionamento intellettivo limite FIL³).

Per quanto riguarda i Disturbi Evolutivi Specifici (e l'area dello svantaggio) la già citata Direttiva ministeriale del 27/12/12 e la successiva Circolare Ministeriale 6 marzo 2013, n. 8 estendono il principio della personalizzazione didattica a tutti gli alunni con Bisogni Educativi Speciali peraltro già espresso

² Il Disturbo da Deficit di Attenzione/ Iperattività (ADHD, acronimo per l'inglese Attention Deficit Hyperactivity Disorder) è presente in circa l'1% (fonte Istituto Superiore di Sanità) della popolazione infantile, ha una causa neurobiologica e si caratterizza per la presenza di sintomi di disattenzione, impulsività/iperattività, riconducibili a difficoltà nell'autocontrollo e nelle capacità di pianificazione e non attribuibili ad un deficit dell'intelligenza.

³ Gli alunni presentano potenzialità cognitive ai limiti della norma, sospesi tra ritardo mentale e normalità, i cosiddetti "borderline cognitivi" che nei test di intelligenza, in genere le Scale Wechsler o le Matrici Progressive di Raven, ottengono un Quoziente Intellettivo globale (QI) compreso tra 70 e 85. I soggetti che si trovano in questa "zona d'ombra cognitiva" manifestano difficoltà nell'apprendimento come conseguenza del potenziale intellettivo non ottimale.

nella L. 53/2003.

7. Gli alunni in situazione di svantaggio socio-economico, linguistico e culturale

“Ogni alunno, con continuità o per determinati periodi, può manifestare Bisogni Educativi Speciali: o per motivi fisici, biologici, fisiologici o anche per motivi psicologici, sociali, rispetto ai quali è necessario che le scuole offrano adeguata e personalizzata risposta”

Per questi alunni e in particolare per coloro che sperimentano difficoltà derivanti dalla non conoscenza della lingua italiana (alunni non italofoni) - per es. alunni di origine straniera di recente immigrazione e, in specie, coloro che sono entrati nel nostro sistema scolastico nell'ultimo anno la scuola adotterà opportuni interventi educativi-didattici.

La gravità di queste condizioni deve essere tale da compromettere in maniera significativa il percorso scolastico causando scarsa frequenza delle lezioni, forti ritardi negli apprendimenti e ripetenze.

Anche per l'area dello svantaggio la già citata Direttiva ministeriale del 27/12/12 e la successiva Circolare Ministeriale 6 marzo 2013, n. 8 estendono il principio della personalizzazione didattica a tutti gli alunni con Bisogni Educativi Speciali peraltro già espresso nella L. 53/2003.

8. Le azioni per la progettazione degli interventi per alunni con disturbi evolutivi specifici e in situazione di svantaggio socio-economico, linguistico e culturale

La consegna a scuola della documentazione relativa alla difficoltà dell'alunno avviene tramite la famiglia. Il personale amministrativo acquisisce la certificazione di DSA o la diagnosi per gli alunni che non rientrano nella L. 170/2010, preferibilmente accompagnata da una relazione/profilo di funzionamento. L'assistente amministrativo comunica al Dirigente Scolastico e alla Funzione Strumentale di riferimento il rilascio dei documenti. La Funzione Strumentale condivide la documentazione con il docente Coordinatore di classe/sezione e concorda un primo incontro informativo con i genitori per acquisire ulteriori informazioni sulla storia personale e scolastica dell'alunno e per presentare le procedure previste dalla normativa di riferimento.

ALUNNI CON DISTURBI EVOLUTIVI SPECIFICI		
La documentazione è raccolta nel Fascicolo Personale. Considerata la caratteristica dei percorsi personalizzati, nel passaggio alle classi successive la famiglia e i consigli di classe valuteranno l'opportunità di trasferire le informazioni.		
Azioni	Soggetti coinvolti	Tempi
Diagnosi e Relazione Clinica: DSA certificati ai sensi della L.170/2010 A.D.H.D. disturbo dell'attenzione e dell'iperattività Borderline cognitivi Altri disturbi evolutivi specifici	Operatori sanitari	All'atto della prima segnalazione
Piano Didattico Personalizzato PDP	Consiglio di Classe Genitori Eventuali operatori e /o agenzie educative extrascolastiche	Deve essere formulato entro i primi tre mesi di ogni anno scolastico (fine novembre). Rivedibile sulla base dell'evoluzione della situazione dello studente

AREA DELLO SVANTAGGIO SOCIO-ECONOMICO, LINGUISTICO E CULTURALE

La documentazione è raccolta nel Fascicolo Personale. Considerata la caratteristica dei percorsi personalizzati, nel passaggio alle classi successive la famiglia e i consigli di classe valuteranno l'opportunità di trasferire le informazioni.

Azioni	Soggetti coinvolti	Tempi
Eventuale segnalazione servizi socio-sanitari	Consiglio di Classe Genitori	Formalmente individuato dal Consiglio di Classe (con delibera)
Scheda di osservazione	Consiglio di Classe	Da compilare prima della delibera del C.d.C.
Dichiarazione della famiglia	Genitori	Da compilare prima della delibera del C.d.C.
Piano Didattico Personalizzato PDP	Consiglio di Classe Genitori	Temporaneo sulla base dell'evoluzione del percorso scolastico

9. Il Piano Didattico Personalizzato

Il Piano Didattico Personalizzato è la diretta conseguenza della normativa scolastica degli ultimi due decenni che ha posto sempre più attenzione al successo nell'apprendimento e all'abbandono scolastico. E' stato introdotto ufficialmente con il D.M. 5669/2011, poi ampliato con la Direttiva ministeriale del 27 dicembre 2012 e ad oggi è un concreto programma educativo applicabile a tutti gli alunni con Bisogni Educativi Speciali.

Per *Piano* si intende un programma mirato a predisporre un'azione in tutti i suoi sviluppi.

Con *Didattico* si fa riferimento allo scopo della didattica che è il miglioramento dell'efficacia e dell'efficienza dell'apprendimento dell'allievo e dell'insegnamento del docente.

Il termine *Personalizzato* indica la diversificazione delle metodologie, dei tempi e degli strumenti nella progettazione del lavoro di classe.

Il PDP è quindi un accordo tra istituzione scolastica, istituzioni socio-sanitarie e famiglia volto a individuare un percorso specifico personalizzato nel quale siano definiti i mezzi compensativi e le misure dispensative utili al raggiungimento del successo formativo degli alunni con BES. E' uno strumento dinamico, soggetto a revisione, che non può essere generalizzato ma deve tener conto delle esigenze e delle abilità di ogni alunno.

Il team docenti o il Consiglio di Classe, acquisita la diagnosi specialistica dell'alunno, redige il PDP utilizzando il modello di Istituto e lo presenta alla famiglia, che può proporre integrazioni e/o modifiche:

- entro il primo trimestre di ogni anno scolastico per gli studenti già segnalati;
- in qualsiasi periodo dell'anno in seguito alla presentazione di una diagnosi specialistica da parte dalla famiglia a scuola iniziata o quando il c. di c. ritiene che vi siano le condizioni previste per gli studenti con svantaggio socio-economico, linguistico e culturale.

La redazione del documento prevede una fase preparatoria d'incontro e di dialogo tra docenti, famiglia e specialisti nel rispetto dei reciproci ruoli e delle reciproche competenze per lo scambio di informazioni e di accordi preliminari in merito alle scelte educative e didattiche da esplicitare nel PDP .

Il PDP elaborato dalla scuola dovrà contenere:

- i dati dell'alunno
- la descrizione delle abilità strumentali di lettura, scrittura e calcolo desunte dalla diagnosi e dall'osservazione in classe
- le caratteristiche del processo di apprendimento
- le strategie metodologiche da attuare
- le metodologie didattiche da impiegare
- gli strumenti compensativi e le misure dispensative
- i criteri e le modalità di verifica e valutazione degli apprendimenti
- il patto con la famiglia.

La valutazione degli apprendimenti, incluse l'ammissione e la partecipazione all'esame finale del primo ciclo di istruzione, sono coerenti con il piano didattico personalizzato predisposto nella scuola primaria dai docenti contitolari della classe e nella scuola secondaria di primo grado dal consiglio di classe. Le istituzioni scolastiche adottano modalità che consentono all'alunno di dimostrare effettivamente il livello di apprendimento conseguito, mediante l'applicazione delle misure dispensative e degli strumenti compensativi di cui alla legge 8 ottobre 2010, n. 170, indicati nel Piano

Didattico Personalizzato.

Entro la fine del primo trimestre il docente coordinatore ne consegna una copia, firmata da tutti i docenti e dalla famiglia, alla funzione strumentale DSA che provvede a depositarla presso la segreteria didattica. Un'altra copia viene conservata con le programmazioni di classe. La famiglia può ricevere una copia facendone richiesta presso la segreteria.

Per quanto riguarda gli alunni in possesso di una diagnosi di DSA rilasciata da una struttura privata o di una certificazione incompleta si raccomanda di adottare comunque un Piano Didattico Personalizzato sulla base di considerazioni psicopedagogiche e didattiche fondatamente riconducibili al disturbo.

10. La valutazione degli alunni con bisogni educativi specifici

10.1 Valutazione degli alunni ai sensi della L.170/2010

Per gli alunni con disturbi specifici di apprendimento (DSA) certificati ai sensi della legge 8 ottobre 2010 n. 170, viene dettata una disciplina organica, *art.11 D.Lgs n.62/2017*, con la quale si prevede che la valutazione degli apprendimenti, incluse l'ammissione e la partecipazione all'esame finale del primo ciclo di istruzione, siano coerenti con il piano didattico personalizzato predisposto nella scuola primaria dai docenti contitolari della classe e nella scuola secondaria di primo grado dal consiglio di classe. Per tali alunni *"...le istituzioni scolastiche adottano modalità che consentono all'alunno di dimostrare effettivamente il livello di apprendimento conseguito, mediante l'applicazione delle misure dispensative e degli strumenti compensativi di cui alla legge 8 ottobre 2010, n. 170, indicati nel piano didattico personalizzato"*.

Per gli alunni con disturbi specifici di apprendimento (DSA) certificati ai sensi della legge 8 ottobre 2010, n. 170, lo svolgimento dell'esame di Stato è coerente con il piano didattico personalizzato predisposto dal consiglio di classe.

Le Prove d'esame

Agli alunni con DSA certificati ai sensi della 170/2010 la commissione può riservare tempi più lunghi di quelli ordinari. Per tali alunni può essere consentita l'utilizzazione di apparecchiature e strumenti informatici solo nel caso in cui siano già stati impiegati per le verifiche in corso d'anno o comunque siano ritenuti funzionali allo svolgimento dell'esame, senza che venga pregiudicata la validità delle prove scritte.

Nella valutazione delle prove scritte, la sottocommissione, adotta criteri valutativi che tengano particolare conto delle competenze acquisite sulla base del piano didattico personalizzato.

Per l'alunno la cui certificazione di disturbo specifico di apprendimento prevede la dispensa dalla prova scritta di lingua straniera, in sede di esame di Stato, la sottocommissione stabilisce modalità e contenuti della prova orale sostitutiva della prova scritta di lingua straniera.

In casi di particolare gravità del disturbo di apprendimento, anche in comorbilità con altri disturbi o patologie, risultanti dal certificato diagnostico, l'alunno, su richiesta della famiglia e conseguente approvazione del consiglio di classe, è esonerato dall'insegnamento delle lingue straniere e segue un percorso didattico personalizzato. In sede di esame di Stato sostiene prove differenziate, coerenti con il percorso svolto, con valore equivalente ai fini del superamento dell'esame e del conseguimento del diploma. L'esito dell'esame viene determinato sulla base dei criteri previsti dall'articolo 8 del D. Lgs n. 62/2017. Nel diploma finale rilasciato al termine degli esami del primo ciclo e nelle tabelle affisse all'albo di istituto non viene fatta menzione delle modalità di svolgimento e della differenziazione delle prove.

Gli alunni con DSA partecipano alle prove standardizzate (di cui all'articolo 4 e 7 del D.Lgs. n. 62/2017) che si svolgono nelle classi seconde e quinte della scuola primaria e nella classe terza della scuola secondaria di primo grado. Per lo svolgimento delle suddette prove il consiglio di classe può disporre adeguati strumenti compensativi coerenti con il piano didattico personalizzato. Gli alunni con DSA dispensati dalla prova scritta di lingua straniera o esonerati dall'insegnamento della lingua straniera non sostengono la prova di lingua straniera⁵. Dall'anno scolastico 2017-18 le prove INVALSI effettuate nella classe terza della scuola secondaria di I grado si svolgeranno nel mese di aprile e rappresentano un requisito per l'ammissione ad esso.

10.2 Valutazione degli alunni in situazione di svantaggio socio - economico, linguistico e/o culturale

La presa in carico degli alunni con Bisogni Educativi Speciali è al centro dello sforzo congiunto e condiviso del Consiglio di classe/team docente, dell'organizzazione scolastica e della famiglia, può comportare la definizione di un Piano Didattico Personalizzato (anche per un breve periodo) deliberato dal Consiglio di classe. Il presente documento viene firmato dal Consiglio di Classe/team docente, dalla famiglia e dal Dirigente.

Sulla base di elementi oggettivi e/o di considerazioni pertinenti da parte del Consiglio di classe e del Team docente, l'Istituto comprensivo si fa carico delle esigenze di tutti gli alunni, con particolare attenzione a quelli che hanno bisogni educativi speciali (BES), in situazione di svantaggio socio-economico, linguistico e culturale e affettivo, di origine straniera e non di madre lingua italiana favorendo la cultura dell'inclusione, della responsabilità e della condivisione formativa.

Attraverso l'adozione di strategie didattiche e di strumenti dispensativi e/o compensativi l'Istituto Comprensivo mira al conseguimento finale da parte dell'alunna e o dell'alunno delle competenze

essenziali previste per ogni disciplina. Pertanto la valutazione terrà conto della particolarità del percorso intrapreso dagli allievi in situazione di svantaggio o con un apprendimento ancora in fase di acquisizione. Per l'esame conclusivo del primo ciclo di istruzione, i Consigli di classe forniranno alla Commissione d'esame utili e opportune indicazioni per consentire a tali alunni di sostenere adeguatamente l'esame. La valutazione terrà conto degli allievi in situazione di svantaggio o con un apprendimento ancora in fase di acquisizione.

10.3 Valutazione degli alunni stranieri

Nell'art.1, c. 8 del D.Lgs.62/2017, si reitera quanto già previsto dall'art.45 del D.P.R. n.394/1999: gli alunni non italiani presenti sul territorio nazionale, in quanto soggetti all'obbligo dell'istruzione, sono valutati nelle forme e nei modi previsti per i cittadini italiani.

Le linee guida del 2014 ribadiscono che, a tali alunni, deve essere garantita una valutazione periodica e finale trasparente e tempestiva sulla base dei criteri definiti dal C.d.D. Inoltre devono essere garantite specifiche tutele se lo studente è affetto da disabilità certificata secondo la L.104/92, o da disturbo dell'apprendimento (DSA) secondo la L.170/2010, o da altre difficoltà ricomprese nella Direttiva sui B.E.S. del 27/12/2012.

A tal fine il nostro Istituto ha adottato il *Protocollo di Accoglienza*, un documento che predispone e organizza le procedure che la Scuola mette in atto riguardo l'iscrizione e l'inserimento di alunni stranieri. Parimenti, il protocollo consente di attuare in modo operativo le indicazioni normative contenute nell'art. 45 del DPR 31/8/99 n.394 e le "Linee guida per l'accoglienza e l'integrazione degli alunni stranieri" (Nota MIUR 16/02/06) e successive integrazioni.

Attraverso le indicazioni contenute nel Protocollo d'Accoglienza, il Collegio dei Docenti si propone di:

- ✓ facilitare e sostenere l'ingresso a scuola degli allievi appartenenti ad altre culture che non hanno conoscenza della lingua italiana (o conoscenza limitata);
- ✓ favorire un clima d'accoglienza che prevenga e rimuova eventuali ostacoli alla piena integrazione;
- ✓ stabilire relazioni costruttive con la famiglia immigrata;
- ✓ promuovere la collaborazione tra le scuole e tra scuola e territorio sui temi dell'accoglienza e dell'educazione interculturale.